

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 18 settembre 1991

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85031

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 33. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 settembre 1991 (della regione Umbria).

Finanza regionale - Obbligo del legislatore delegato di indicare l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso soggetto - Statuizione in caso di provvedimenti o atti già soggetti a tassa di concessione governativa, regionale o comunale che l'ammontare del tributo sia pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa - In caso di provvedimenti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, determinazione dell'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa in misura pari al 90% del tributo di ammontare più elevato e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato - Asserita indebita lesione dell'autonomia finanziaria della regione - Richiami alle sentenze della Corte costituzionale nn. 183/1987, 272/1988 e 617/1988.

(Legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 4 e d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230).

(Cost., artt. 76, 117, 118 e 119) Pag. 5

- N. 34. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 settembre 1991 (della regione Lombardia).

Finanza regionale - Concessioni governative, regionali e comunali - Disciplina non già dei tributi e della loro applicazione, bensì dei presupposti, contenuto, validità temporale ed effetti dell'attività e degli atti della regione e destinazione del gettito dei tributi stessi - Omessa considerazione con «tabella» della licenza di caccia con appostamento o comunque fissazione di un importo del tributo inferiore al 90% dell'importo più elevato previsto dalla vigente tariffa regionale - Mancata previsione della tassa fissa per la concessione di costituzione di azienda faunistico-venatoria bensì previsione di una tassa per ettaro in misura inferiore al 90% del corrispondente importo stabilito dalla tariffa regionale in vigore - Determinazione della tariffa per licenza di pesca in acque interne in difformità da quanto previsto dalla legislazione regionale - Determinazione della tariffa per concessione di pubblici servizi automobilistici in misura difforme dalla legislazione regionale vigente - Violazione dell'autonomia finanziaria della regione e violazione della legge di delega.

(D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230) » 10

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 33

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 settembre 1991
(della regione Umbria)*

Finanza regionale - Obbligo del legislatore delegato di indicare l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso soggetto - Statuizione in caso di provvedimenti o atti già soggetti a tassa di concessione governativa, regionale o comunale che l'ammontare del tributo sia pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa - In caso di provvedimenti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, determinazione dell'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa in misura pari al 90% del tributo di ammontare più elevato e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato - Asserita indebita lesione dell'autonomia finanziaria della regione - Richiami alle sentenze della Corte costituzionale nn. 183/1987, 272/1988 e 617/1988.

(Legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 4 e d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230).

(Cost., artt. 76, 117, 118 e 119).

Ricorre la regione dell'Umbria, in persona del presidente della giunta regionale in carica *pro-tempore* rappresentata e difesa per procura a margine del presente atto degli avvocati Dante Duranti e Goffredo Gobbi nello studio del quale in Roma, via Maria Cristina n. 8 è elettivamente domiciliata, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica *pro-tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni dell'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158, che ha sostituito l'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con specifico riferimento a quelle di cui al secondo comma, in generale e, comunque, con particolare riguardo alla previsione di cui alla lettera c) ove è stabilito che il legislatore delegato deve indicare «l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso soggetto. Nel caso di provvedimenti od atti già soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo sarà pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al novanta per cento del tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato, nonché del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1991, n. 179, con cui è stata approvata la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali in attuazione della delega disposta con l'art. 4 suddetto, per violazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

In subordine per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle previsione della tariffa ora menzionata contrassegnate dai numeri d'ordine 1, lettera a); 7, punto 1, lettere c), d), e), f); punto 2, lettere c), d), e), punto 3; 16, punto 1; 41, punti 1, 2, 3 e 5 per violazione dell'art. 76, oltre che delle citate norme, della Costituzione.

FATTO

Con l'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158 contenente «norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni» il Governo è stato delegato a definire «con decreto del Presidente della Repubblica avente valore di legge ordinaria», la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali inerenti gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

Secondo il secondo comma di detta norma il legislatore delegato doveva indicare: gli atti e provvedimenti cui si applicano le tasse sulle concessioni regionali (lett. *a*); i termini entro i quali il tributo deve essere corrisposto (lett. *b*); eventuali norme di disciplina particolare del tributo (lett. *d*); l'ammontare del tributo per ciascun atto o provvedimento (lett. *e*); quest'ultima disposizione, in particolare precisa puntualmente i modi di definizione del detto ammontare stabilendo che «nel caso di provvedimenti od atti già soggetti a tassa di concessione sia governativa che regionale o comunale; l'ammontare del tributo sarà pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al novanta per cento del tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato».

Si tratta, come si può constatare, di una normativa, espressa in forma di principi e criteri direttivi al legislatore delegato, estremamente minuziosa tesa ad uniformare rigidamente su tutto il territorio nazionale il regime giuridico delle tasse sulle concessioni regionali senza lasciare alle singole regioni il minimo spazio di disciplina autonoma in modo da adattare la regolamentazione del tributo e, quantomeno, il suo ammontare, alle proprie particolari condizioni e alle proprie peculiari esigenze.

Una simile disciplina ha sostituito quella dettata per le tasse sulle concessioni regionali, dall'art. 3 della legge 15 maggio 1970, n. 281: questa norma, facendo richiamo alle leggi regolatrici delle tasse sulle concessioni governative limitava, a sua volta, in misura decisiva la possibilità di intervento del legislatore regionale nella materia, che restava disciplinata in tutto e per tutto da quelle leggi.

Alla regione, peraltro, la legge concedeva un certo margine nella determinazione del tributo; questo, infatti, poteva essere inizialmente fissato «in misura non superiore al centoventi per cento e non inferiore all'ottanta per cento delle corrispondenti tasse erariali», con possibilità di disporre, a intervalli non superiori al quinquennio, maggiorazioni «nel limite del venti per cento delle tasse regionali vigenti nel periodo precedente» (secondo comma).

Va ricordato altresì, per completezza, che, ferma restando la determinazione iniziale del tributo da parte della regione nei limiti indicati, alla medesima, in conseguenza della perdita di valore della moneta è stata, poi, a più riprese riconosciuta la facoltà di aumentare gli importi delle tasse sulle concessioni regionali originariamente fissati (legge 23 novembre 1979, 594; decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, art. 25 conv. nella legge 26 aprile 1983, n. 131) fino a consentire — così come ha pure disposto il quinto comma dello stesso art. 4, della legge n. 158/1990 — un aumento annuale non superiore al venti per cento (Legge n. 131/1983 citato).

La regione Umbria ha provveduto in materia di tasse sulle concessioni regionali con le leggi regionali 30 dicembre 1971, n. 2; 28 maggio 1980, n. 57; 23 luglio 1981, n. 44; 2 aprile 1982, n. 12; 14 maggio 1982, n. 22; 18 marzo 1983, n. 7; 20 ottobre 1983, n. 40; 3 dicembre 1984, n. 47; 26 aprile 1985, n. 24; 23 giugno 1986, n. 23; 21 dicembre 1987, n. 56; 24 ottobre 1989, n. 35; 14 gennaio 1991, n. 1.

In attuazione della delega disposta dall'art. 4 della legge n. 158/1990 è stato emanato il d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, contenente, appunto «approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158».

La pubblicazione — in *Gazzetta Ufficiale* 1° agosto 1991, n. 179 — e l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 230 del 1991 — di per se stesso costituzionalmente illegittimo nelle previsioni specificate, per eccesso di delega — dando applicazione alle statuizioni della legge di delegazione e, in particolare, a quelle contenute nell'art. 4, secondo comma, hanno rimosso la condizione frapposta all'immediata incidenza di queste ultime sulla autonomia finanziaria e sulla potestà legislativa regionale e reso attuale, secondo i principi elaborati da questa eccellentissima Corte con la sentenza n. 111/1972 (preceduta, su questo terreno, dalla sentenza n. 13/1964), la lesione della detta autonomia e della detta potestà, consentendo così la proposizione del ricorso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme indicate in epigrafe le quali, pertanto, si impugnano avanti a questa eccellentissima Corte per i seguenti motivi di:

DIRITTO

1) L'art. 119 della Costituzione garantisce alle regioni «autonomia finanziaria» pur «nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica che la coordinano con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni» (primo comma); in questo quadro alle regioni sono attribuiti «per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali», oltre che «quote di tributi erariali», anche «tributi propri».

Pur essendo la disciplina costituzionale dell'autonomia finanziaria regionale assai generica, certo è che la stessa non può essere intesa in senso meramente tecnico come semplice necessità di assicurare alle regioni i mezzi sufficienti per esercitare le loro funzioni.

Una effettiva autonomia finanziaria implica infatti per le regioni il potere di autonoma determinazione delle entrate (per quel che qui interessa) e delle spese, sempre, ovviamente, nel quadro dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, dettati anche in funzione del necessario coordinamento della finanza pubblica, pure previsto dallo stesso art. 119.

Può dunque dirsi che autonomia finanziaria (tributaria in particolare quantomeno con riguardo ai «tributi propri») e autonomia legislativa regionale non possono non avere la stessa ampiezza.

Ma anche a non voler accedere a questa tesi interpretativa dell'art. 119 e a voler riconoscere al legislatore statale, in nome del principio dell'«unitarietà della finanza pubblica», la più ampia potestà di intervento, anche in dettaglio, in materia di finanza, e di autonomia finanziaria, regionale, fino a configurare la legislazione in proposito come legislazione semplicemente «attuativa» di quella dello Stato non si potrà negare, comunque, che «l'autonomia finanziaria» è anche, necessariamente «autonomia normativa» oltre che «autonomia organizzativa».

In tale direzione questa stessa eccellentissima Corte, ha avuto modo di chiarire che il richiamo contenuto nell'art. 119 della Costituzione alle «forme» e ai «limiti» stabiliti da «leggi della Repubblica» non identifica affatto, anche in relazione all'art. 23 della Costituzione, una riserva assoluta a favore della legge statale: invero «ove la disposizione per cui nessuna prestazione può essere imposta se non in base alla legge dovesse intendersi nel senso che solo la legge dello Stato possa imporre tributi, si escluderebbe con ciò stesso la potestà normativa tributaria della regione; ma ciò contrasterebbe con quelle altre norme costituzionali che attribuiscono tale potestà», segnatamente l'art. 119 della Costituzione (sentenza n. 64/1965).

Vi è, quindi, comunque un parallelismo tra autonomia finanziaria e autonomia legislativa regionale; tra queste, in ogni caso, non può non intercorrere un nesso di coerenza sostanziale (sentenza n. 307/1983; ma anche n. 9/1957; n. 79/1972, n. 47/1973) che postula una «potestà normativa tributaria» autonoma per la quale la regione deve quantomeno essere messa, in diritto (e in fatto), nella condizione di poter percepire entrate derivanti da una propria imposizione tributaria e di poter avere un reale margine di scelta nella regolamentazione e nella manovra dei tributi. Di quelli «propri», in particolare: i quali non sono tali soltanto in quanto assegnati alla regione ma anche, e soprattutto, in quanto da essa istituiti e in qualche, non esigua, misura, disciplinati, come, del resto, ha riconosciuto, sin dall'inizio, lo stesso legislatore nazionale con l'art. 23, secondo comma, n. 3, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, secondo cui «spetta al consiglio regionale (...) la deliberazione dei tributi regionali».

Per unanime riconoscimento della dottrina la normativa costituzionale in materia di autonomia finanziaria delle regioni quale definita dall'art. 119, pure interpretata nel senso restrittivo ora ricordato, ha avuto da parte del legislatore statale, che ne ha definito le «forme» e i «limiti» un'applicazione assai restrittiva non in armonia con la Costituzione stessa.

A partire dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, in poi al legislatore regionale non è stato in pratica concesso alcun margine di scelta in materia tributaria e finanziaria in genere, sia con riguardo alla spesa che, per quel che qui rileva, con riguardo all'entrata, tanto da determinare, sia pure per aspetti specifici particolarmente vessatori, ma con enunciati di valore generale, l'intervento riparatore di questa eccellentissima Corte (sentenza n. 307/1983).

Cionondimeno anche nel contesto di una legislazione siffatta, pure entro limiti minimi e massimi predeterminati dalla legge, era stato lasciato all'autonomo esercizio della potestà regionale uno spazio minimo: la regione, invero, poteva fissare le aliquote dei tributi propri con la conseguente possibilità di condurre, quantomeno, una parvenza di politica tributaria autonoma e differenziata.

Ora, però, con l'innovazione introdotta dall'art. 4, secondo comma della legge n. 158/1990, che ha sostituito l'art. 3 della legge n. 281/1970, e al quale ha dato attuazione in via delegata, il d.lgs. n. 230/1991, anche questo simulacro di autonomia tributaria è caduto.

La nuova legge, infatti, non solo individua gli atti per i quali il tributo è dovuto, i termini, le discipline particolari, ma determina l'ammontare della tassa comunque in misura fissa e uguale per tutti dal momento che là dove si riscontrino tasse di ammontare diverso nelle varie regioni l'ammontare deve essere «pari al novanta per cento del tributo di ammontare più elevato e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato» (art. 4, secondo comma, lett. c), seconda parte, della legge n. 158/1990). Si viene così ad uniformare integralmente, al di là di ogni ragionevole esigenza di coordinamento della finanza regionale con quella nazionale, la quantificazione del tributo in tutto il territorio nazionale. È stata annullata in tal modo qualsiasi autonomia delle singole regioni in tema di determinazione dell'ammontare della tassa sulle concessioni: vale a dire si è soppressa qualsiasi residua possibilità, sicuramente postulata dall'art. 119 della Costituzione di adeguare l'importo della tassa sulle concessioni regionali alle specifiche condizioni, alle peculiari esigenze della collettività e del territorio di ciascuna regione quali valutate dal legislatore regionale.

Paese è dunque il contrasto delle disposizioni del nuovo testo dell'art. 3 della legge n. 281/1970, quale definito dall'art. 4 della legge n. 158/1990, nonché delle disposizioni del d.lgs. n. 230/1991, che ha approvato la nuova tariffa, con l'art. 119 della Costituzione che sancisce il principio dell'autonomia finanziaria — intesa anche come autonomia normativa — delle regioni e con gli artt. 117 e 118 inerenti la potestà legislativa regionale e quella amministrativa.

2) L'ulteriore e definitiva stretta operata, con l'art. 4 della legge n. 158/1990 e con il d.lgs. n. 230/1991, sull'autonomia finanziaria delle regioni con particolare riferimento alla possibilità di disciplinare le tasse sulle concessioni regionali e di determinarne per lo meno l'ammontare — così come pur consentiva, anche se entro determinati limiti, l'art. 3 della legge n. 281/1970 — appare tanto più sconcertante e ancor più chiaramente illegittima, per violazione delle ricordate norme della Costituzione, quando si considera che la necessità di riconoscere alle regioni un adeguato margine di «autonomia impositiva» costituisce un fatto ormai politicamente e istituzionalmente acquisito. E non soltanto in linea di principio: la stessa legge 14 giugno 1990, n. 158, infatti, è espressamente volta, sin dall'intitolazione, a conferire un primo concreto contenuto a tale autonomia.

Ora, come si è già precisato, può anche convenirsi, in questa sede, sul fatto che il legislatore statale goda di un ampio margine di discrezionalità nel definire le forme, i contenuti e i limiti dell'autonomia finanziaria, e impositiva in particolare, delle regioni: non può, però, certamente annullarla. Per contro nel momento stesso in cui era lecito attendersi un ampliamento della facoltà delle regioni di imporre tributi si è assistito, invece, per lo meno con riferimento alla tassa sulle concessioni regionali, alla chiusura anche di quel minimo spazio di manovra, consistente nella possibilità di stabilire l'aliquota che, fino alla legge n. 158/1990, era assicurata dall'art. 3 della legge n. 281/1970.

L'eliminazione anche di tale esiguo ambito di determinazione autonoma ha dunque comportato, per quel che concerne la tassa sulle concessioni regionali, il totale disconoscimento e la soppressione dell'autonomia impositiva regionale che costituisce il nucleo essenziale dell'autonomia tributaria, normativa e organizzativa, riconosciuta alle regioni dall'art. 119 della Costituzione e che implica necessariamente affinché possa dirsi sussistente il riconoscimento di un minimo di potestà regionale nel determinare l'ammontare del tributo con riferimento alla realtà delle singole regioni.

Avendo dunque soppresso, con riguardo alla tassa sulle concessioni regionali, anche quel minimo di autonomia impositiva garantita alle regioni dall'art. 119 della Costituzione, le disposizioni dell'art. 4 della legge n. 158/1990 impugnate come in epigrafe, nonché la tariffa approvata col d.lgs. n. 230/1991, si pongono, ancor più chiaramente della precedente normativa statale nella materia, in contrasto insanabile con detta norma e, di conseguenza, con quelle degli artt. 117 e 118 della stessa Costituzione.

3) Prescindendo dai rilievi di costituzionalità ora enunciati con riguardo all'art. 4, secondo comma, della legge n. 158/1990 e al d.lgs. n. 230/1991 nel suo complesso, si eccepisce, in subordine, l'illegittimità costituzionale della tariffa approvata col decreto legislativo considerato per violazione dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delega e, perciò, dell'art. 76 della Costituzione.

La censura appare senz'altro ammissibile nel presente giudizio, promosso in via principale dalla regione Umbria, dal momento che il principio (o, meglio, il criterio direttivo) che si assume violato, quello della lett. c), del secondo

comma dell'art. 4 della legge n. 159/1990 incide sicuramente sulla competenza regionale, in quanto volto a garantire un certo ammontare dell'entrata regionale corrispondente alla tassa: sì che la sua violazione — ammesso che detta prescrizione possa a sua volta ritenersi costituzionalmente legittima — finisce per ripercuotersi sugli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione (Corte costituzionale sentt. nn. 183/1987; 272/1988; 617/1988).

Precisamente appaiono determinate in violazione del detto criterio direttivo le tariffe contrassegnate da numeri d'ordine:

1) concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie, limitatamente alla lett. a);

7) autorizzazione igienico sanitaria per l'apertura e vidimazione annuale di pubblici esercizi, limitatamente ai punti 1, strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive, lettere c), d), e), f); 2, esercizi per la somministrazione di alimenti, lettere c), d) e); 3, esercizi per la somministrazione di bevande;

16) n. 1, concessione per la costituzione di azienda faunistico venatoria;

41) concessione di servizi pubblici automobilistici, limitatamente ai punti 1, 2, 3 e 5.

Invero, come si è visto, con riferimento all'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento, l'art. 4 secondo comma, lett. c), ultima parte, della legge n. 158/1990 stabilisce che «in caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al 90% del tributo di ammontare più elevato e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato».

Ai sensi dei tale disposizione, dunque, il legislatore delegato è tenuto a stabilire l'ammontare della tassa in misura pari al novanta per cento del tributo regionale più elevato: ove, peraltro, il tributo regionale meno elevato risulti superiore al novanta per cento di quello più elevato l'ammontare della tassa non potrà essere inferiore a detto importo.

Da tutto ciò discende che la misura della tassa pari al novanta per cento del tributo regionale più elevato rappresenta, per il legislatore delegato, un limite minimo inderogabile, posto a garanzia delle entrate regionali, con l'ulteriore conseguenza che non è comunque legittima la previsione di tasse di concessione regionale con ammontare inferiore al novanta per cento degli importi già previsti nelle singole regioni dal momento che tale novanta per cento non potrà che essere inferiore al novanta per cento del tributo regionale più elevato.

Per contro le previsioni sopraindicate della tariffa approvata col decreto legislativo n. 230/1991 si collocano tutte, avuto riguardo agli importi vigenti nella regione Umbria — che, per le voci considerate, debbono essere ritenuti come quelli di ammontare più elevato — al di sotto del detto novanta per cento, così come risulta dalla tabella che si produce e che costituisce parte integrante del presente ricorso, con grave danno finanziario per la regione e conseguente violazione del criterio direttivo stabilito dalla lett. c), seconda parte del secondo comma dell'art. 4 della legge di delega n. 158/1991. Di qui l'illegittimità costituzionale delle previsioni considerate per contrasto con l'art. 76 e con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

P. Q. M.

Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale adita voglia dichiarare costituzionalmente illegittime le disposizioni dell'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158, che ha sostituito l'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con specifico riguardo a quelle previste al secondo comma in generale e, comunque, in particolare, con riferimento a quella di cui alla lett. c), nonché, nel loro complesso, le disposizioni del d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1º agosto 1991, col quale, in attuazione della delega disposta col detto art. 4, è stata approvata la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

In subordine voglia dichiarare costituzionalmente illegittime le previsioni della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, contrassegnate dai numeri d'ordine: 1, limitatamente alla lett. a); 7, limitatamente ai punti 1, lettere c), d), e), f), 2, lettere c), d), e), e 3; 16, punto 1; 41, punti 1, 2, 3 e 5, per violazione degli artt. 76, 117, 118 e 119 della Costituzione;

Con ogni effetti di legge.

Roma, addì 27 agosto 1991

Avv. Dante DURANTI Avv. Goffredo GOBBI

N. 34

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 settembre 1991
(della regione Lombardia)*

Finanza regionale - Concessioni governative, regionali e comunali - Disciplina non già dei tributi e della loro applicazione, bensì dei presupposti, contenuto, validità temporale ed effetti dell'attività e degli atti della regione e destinazione del gettito dei tributi stessi - Omessa considerazione con «tabella» della licenza di caccia con appostamento o comunque fissazione di un importo del tributo inferiore al 90% dell'importo più elevato previsto dalla vigente tariffa regionale - Mancata previsione della tassa fissa per la concessione di costituzione di azienda faunistico-venatoria bensì previsione di una tassa per ettaro in misura inferiore al 90% del corrispondente importo stabilito dalla tariffa regionale in vigore - Determinazione della tariffa per licenza di pesca in acque interne in difformità da quanto previsto dalla legislazione regionale - Determinazione della tariffa per concessione di pubblici servizi automobilistici in misura difforme dalla legislazione regionale vigente - Violazione dell'autonomia finanziaria della regione e violazione della legge di delega.
(D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230).

Ricorso della regione Lombardia, in persona del presidente della giunta regionale ing. Giuseppe Giovenzana, autorizzato con delibera della giunta regionale n. 12500 del 29 agosto 1991, rappresentato e difeso dagli avv. ti prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, largo della Gancia, 1, come da delega a margine del presente atto, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale del d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1º agosto 1991, e recante «approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 gennaio 1990, n. 158».

Il d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, ha approvato la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, destinata ad entrare in vigore il 1º gennaio 1992. Esso è stato emanato in forza dell'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158, il cui primo comma ha sostituito interamente l'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, disciplinante appunto le tasse sulle concessioni regionali.

Secondo il testo originario dell'art. 3 legge n. 281/1970 le tasse sulle concessioni regionali si applicavano agli atti e provvedimenti adottati dalle regioni corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato e assoggettati alle tasse sulle concessioni governative.

L'ammontare delle tasse era determinato dalla regione, in prima applicazione entro limiti minimi e massimi rapportati alla misura delle corrispondenti tasse erariali.

Gli aumenti successivi potevano essere stabiliti dalle regioni, entro limiti percentuali fissati in origine dal secondo comma di detto art. 3, e successivamente dall'art. 25, decimo e undicesimo comma, del d.-l. 28 febbraio 1988, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, in relazione agli importi determinati per il periodo precedente.

Pertanto l'ammontare delle tasse poteva essere diverso da regione a regione, e così in fatto è in vari casi.

Per quanto riguarda la regione ricorrente, essa ha disciplinato le tasse sulle concessioni regionali da ultimo con la l.r. 10 marzo 1980, n. 25, che in allegato contiene la tariffa relativa, i cui importi sono stati ripetutamente modificati in aumento, da ultimo con la l.r. 29 dicembre 1990, n. 66.

Il nuovo testo dell'art. 3 legge n. 281/1970, recato dall'art. 4 legge n. 158/1990, stabilisce viceversa che la tariffa delle tasse di concessione sia «approvata con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria» (primo comma), decreto da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge n. 158/1990 (art. 4, secondo comma, di tale ultima legge). La tariffa deve indicare (secondo comma):

«a) gli atti e i provvedimenti ai quali, ai sensi di quanto disposto al primo comma, si applicano le tasse sulle concessioni regionali;

- b) i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun atto o provvedimento soggetto deve essere corrisposto;
- c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso soggetto ...;
- d) eventuali norme, che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa».

Per quanto riguarda l'ammontare del tributo, la lettera c) del citato secondo comma prevede che «nel caso di provvedimenti od atti già soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo sarà pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al novanta per cento del tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato».

2. — Il d.lgs. n. 230/1991, nello stabilire la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, ha violato i limiti e i criteri della delega, determinando altresì una violazione dell'autonomia costituzionalmente protetta della regione, sotto alcuni profili.

In primo luogo nelle «note» che accompagnano alcune voci della tariffa non ci si limita a dettare precisazioni sugli atti soggetti al tributo, a stabilire i termini entro i quali il tributo deve essere corrisposto, e a dettare norme che disciplinano in modo particolare il tributo (secondo la previsione del nuovo art. 3, secondo comma, lettere a), b) e d), della legge n. 281/1970), ma si dettano altresì alcune norme attinenti, anziché al tributo o alla sua applicazione, alla attività amministrativa della regione, ai presupposti o al contenuto dei relativi atti e provvedimenti, alla efficacia temporale di questi, o alla destinazione del gettito del tributo; ovvero si disciplinano altresì i presupposti e l'importo di ulteriori tasse o contributi, che pur essendo anche in passato talora (ma non sempre) previsti e disciplinati dai provvedimenti che stabilivano la tariffa delle tasse sulle concessioni, non sembrano rientrare propriamente nell'ambito di definizione del tributo in questione, e quindi nell'ambito della delega di cui al nuovo art. 3 della legge n. 281/1970, ma attengono piuttosto all'esercizio di poteri riconducibili alla potestà normativa sostanziale spettante alle Regioni nelle materie considerate.

Così:

le note alle voci n. 1 (concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie) e n. 4 (autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti termali-balneari e di gabinetti medici e ambulatori dove si pratica la radioterapia) stabiliscono che; oltre alle tasse di concessione, i titolari delle relative concessioni o autorizzazioni sono tenuti al pagamento, nelle misure ivi indicate, rispettivamente di una «tassa annuale di ispezione regionale» e di una «tassa annua di ispezione» con riferimento agli artt. 128 e 196 del t.u. delle leggi sanitarie;

la nota alla voce n. 2 (autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti di produzione e smercio di acque minerali) stabilisce che «l'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione (art. 4 del regolamento 28 settembre 1929, n. 1924)»; che «quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per composizione o per modo di utilizzazione, occorrono distinte autorizzazioni di produzione o di smercio (art. 5 del regolamento n. 1924/1919, citato)»; e che «qualunque modificazione deve essere autorizzata con nuovo decreto da assoggettarsi a tassa»;

la nota alla voce n. 5 (autorizzazione all'apertura di ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti), sulla base di una definizione degli ambulatori, stabilisce che «non sono soggetti ad autorizzazione e quindi al pagamento delle tasse sopradistinte, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati esercitano la loro professione»;

la nota alla voce n. 7 (autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura di pubblici esercizi) precisa che «l'autorizzazione occorre anche per le dipendenze staccate dall'esercizio principale dell'albergo, costituendo queste esercizi a sé stanti»;

la nota alla voce n. 8 (autorizzazione all'apertura e all'esercizio di rivendite di latte, e autorizzazione a produrre e mettere in commercio crema, panna montata, ecc.) stabiliscono alcuni casi in cui gli esercizi «sono esonerati dall'autorizzazione» o «non hanno l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione»;

la nota alla voce n. 10 (autorizzazione per la produzione e confezione di estratti di origine animale o vegetale) stabilisce che «la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione ... deve essere rivolta alla regione, distintamente per ogni singolo prodotto»;

la nota alla voce n. 17 (abilitazione all'esercizio venatorio) prevede che «l'abilitazione all'esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato l'esame previsto dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968»;

la nota alla voce n. 18 (licenza per la pesca nelle acque interne) stabilisce che «le licenze di tipo *A, B e C* hanno validità di sei anni dalla data di rilascio; quella di tipo *D* ha validità di tre mesi»; che «nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa o soprattassa»; e che alla tassa è aggiunta una soprattassa annuale «da ripartire fra le amministrazioni provinciali, le associazioni dei pescatori sportivi, le associazioni regionali cooperative di categorie giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con provvedimenti del consiglio regionale»;

la nota alla voce 23 (licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio) stabilisce che «il rilascio della autorizzazione a persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato al nulla-osta dello Stato, sentita la regione»; che «non hanno bisogno dell'autorizzazione e quindi non sono nemmeno tenute al pagamento della tassa le aziende che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato»; che «oltre al pagamento della tassa di apertura, i titoli delle agenzie sono tenuti a prestare la cauzione di cui all'art. 14 del r.d.-l. 23 novembre 1936, n. 2523, e dell'art. 9 della legge n. 217/1983 nella misura fissata con legge regionale in relazione al tipo di attività per cui viene rilasciata l'autorizzazione»; che «l'autorizzazione è valida anche per le succursali o filiali situate nella stessa o in altre località della regione», mentre sono tenute a munirsi di distinte licenze le succursali o filiali delle agenzie aventi sede in altre regioni; e che «l'autorizzazione regionale è subordinata al nulla osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni (art. 9, quinto comma, della legge n. 217/1983)»;

la nota alla voce n. 25 (licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina) stabilisce che «la licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di piante e per l'annata agraria», che «la licenza scade il 31 dicembre di ogni anno» e «il rinnovo può essere richiesto entro il 30 aprile di ciascun anno»;

le note alle voci n. 28 (permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali), n. 32 (concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali) e n. 33 (concessione per la coltivazione di cave e torbiere) stabiliscono che «oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia»;

la nota alla voce n. 35 (concessione alla costruzione e all'esercizio di vie funicolari aeree in servizio pubblico per trasporto di persone o cose) stabilisce che «i titolari della concessione sono inoltre tenuti, ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1110, al pagamento del contributo di sorveglianza» la cui misura viene di seguito indicata; analoghi contributi di sorveglianza sono previsti e disciplinati dalle note alla voce n. 38 (concessione di filovie, con riferimento alla legge 28 settembre 1939, n. 1822); n. 39 (concessione per l'impianto e l'esercizio di slittovie e sciovie, con riferimento al d.-l. 7 settembre 1938, n. 1696); n. 41 (concessione di servizi pubblici automobilistici, con riferimento alla legge 28 settembre 1939, n. 1822); n. 42 e n. 43 (concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna, con riferimento al d.P.R. 28 giugno 1949, n. 631);

la nota alla voce n. 39 (concessione per l'impianto e l'esercizio di slittovie e sciovie) stabilisce che «quando l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati e alla linea, la concessione ha la durata massima di anni dieci, salvo rinnovo», mentre «negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovo di stagione in stagione»;

la nota alla voce n. 40 (concessione per servizi pubblici di autotrasporto di merci) stabilisce che nel caso di passaggio di proprietà di autoveicoli il nuovo proprietario deve ottenere «altra apposita concessione con il relativo pagamento della tassa»;

la nota alla voce n. 46 (permesso per trasporto per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici) stabilisce che «il permesso non può avere una durata superiore ai 5 giorni».

Come si è visto, in molti casi (ma non sempre) le note fanno riferimento a testi legislativi o regolamentari statali, anche anteriori al passaggio delle funzioni alle regioni.

Ora, può ben darsi che in taluni casi, indipendentemente dal richiamo contenuto nelle predette note, le relative discipline si possano ricavare dai testi menzionati. In ogni caso però la riproduzione nella tariffa in oggetto di tali discipline — che non attengono alle tasse sulle concessioni regionali, e che ben spesso risalgono ad atti normativi statali che non possono ritenersi vincolanti per la regione — soprattutto senza la precisazione che essi valgono solo salvo diversa disciplina recata dai competenti atti normativi regionali, appare lesiva dell'autonomia regionale, ed eccede comunque la delega sulla cui base è stata emanata la tariffa in questione.

In taluni casi poi non vi è nessun altro testo normativo a cui facciano riferimento le disposizioni contenute nelle note, che pertanto innovano certamente nell'ordinamento, in materie riservate alla regione, ledendone l'autonomia e violando i limiti della delega.

In particolare, va sottolineata la gravità della lesione recata là dove, nella nota alla voce n. 18 (licenza per la pesca nelle acque interne) si stabilisce, con disposizione che non ha riscontro nella vigente legislazione, la devoluzione del gettito della soprattassa a categorie di soggetti (amministrazioni provinciali e associazioni) individuate nella stessa nota.

3. — La voce n. 18 (licenza per la pesca nelle acque interne) — oltre a contenere nella nota le disposizioni già censurate — individua i tipi di licenza rilasciate dalla regione in modo non conforme alla legislazione regionale vigente. Essa infatti distingue una licenza «tipo A» per la pesca con tutti gli attrezzi; una «tipo B» per la pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m. 1,50; una «tipo C» per la pesca con la canna, con uno o più ami, e con bilancia di lato non superiore a m. 1,50; e una «tipo D» per gli stranieri per l'esercizio della pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a m. 1,50.

Ora, tale classificazione dei tipi di licenza corrisponde bensì a quella che era prevista dal vecchio testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, di cui al d.P.R. 1º marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni (voce n. 54 della relativa tariffa), e che era richiamata dall'art. 22-*bis* del r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, in tema di pesca, come modificato dall'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 433. Ma detto t.u. n. 121/1961 fu espressamente abrogato dall'art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, il quale, nel dettare la nuova disciplina delle tasse sulle concessioni governative, omise ogni riferimento alla licenza per la pesca nelle acque interne, in quanto la materia era stata nel frattempo trasferita alla competenza delle regioni (art. 1, secondo comma, lett. *p*), del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; e v. in seguito l'art. 100 del d.P.R. 27 luglio 1977, n. 616).

Pertanto, la tipologia delle licenze, in relazione ai soggetti e ai mezzi impiegabili, è divenuta oggetto della sola normativa regionale.

In particolare, la regione ricorrente ha disciplinato la materia, da ultimo con la l.r. 26 maggio 1982, n. 25, il cui art. 37 stabilisce che le licenze di pesca si distinguono in licenza di tipo *A*, che autorizza i pescatori di professione all'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso di tutti i mezzi e attrezzi consentiti; e licenza di tipo *B*, che autorizza i pescatori dilettanti all'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso di canna-lenza, tirlindana e timoniera, bilancia o bilancella di m. 1,5 di lato, mazzacchera, bilancione e fucili subacquei, nonché all'esercizio della pesca subacquea. La licenza di tipo *A* è riservata ai pescatori di professione (art. 39); tutte le licenze hanno la durata di sei anni (art. 40); le tasse e soprattasse annuali per l'esercizio della pesca «sono stabilite dalle leggi regionali vigenti in materia di tasse sulle concessioni regionali» (art. 41).

Ora, la nuova tariffa approvata con il d.lgs. n. 230/1991 viene dunque ad innovare, illegittimamente, sulla disciplina sostanziale della licenza, determinandone tipologie, caratteristiche e durata (per quanto riguarda la licenza tipo *D*, che ha la validità di tre mesi) in modo difforme da quanto stabilito dalla legge regionale. Ma con ciò viene lesa l'autonomia regionale, e ancora una volta sono violati i limiti della delega di cui al nuovo testo dell'art. 3 della legge n. 281/1970, la quale non attribuisce affatto al Governo il potere di determinare le tipologie delle licenze e relative caratteristiche, effetti e durata.

4. — La voce n. 51 prevede la «licenza di appostamento fisso di caccia», stabilendo un importo di L. 108.000.

La legislazione vigente della regione ricorrente, invece (art. 30 della l.r. 31 luglio 1978, n. 47, come modificato dalla l.r. 16 agosto 1988, n. 41), distingue gli appostamenti secondo che essi siano «con o senza tabelle»; e la voce n. 15 della vigente tariffa delle tasse sulle concessioni regionali (l.r. 10 marzo 1980, n. 25, e succ. modif.) prevede una tassa di rilascio differenziata a seconda che la licenza riguardi un appostamento di caccia «fisso» o «con tabelle», con importi distinti, rispettivamente di L. 95.000 e di L. 469.500.

Ora, se la «licenza di appostamento fisso di caccia», di cui alla voce n. 15 della nuova tariffa, si ritiene comprensiva di entrambi i tipi di licenza previsti dalla legislazione regionale, ne deriva, come vedremo fra breve, che è violato il criterio della delega secondo cui l'importo della tassa deve essere pari al 90% del più elevato fra gli importi vigenti, in quanto l'importo stabilito è ben inferiore a quello recato dalla tariffa regionale in relazione all'appostamento con tabelle. Se viceversa si ritenesse che la licenza di appostamento con tabelle non sia presa in considerazione dalla nuova tariffa, tale provvedimento regionale resterebbe escluso dalla tassa, con violazione ancora una volta dell'art. 3 (nuovo testo) legge n. 281/1970, che impone l'assoggettamento al tributo di tutti gli atti e provvedimenti già assoggettati a tassa di concessione regionale.

5. — In alcuni casi, infine, gli importi del tributo stabiliti dal d.lgs. n. 230/1991 risultano inferiori a quelli che avrebbero dovuto essere stabiliti secondo la legge di delega (art. 3, secondo comma, lett. *c*), della legge n. 281/1970 come sostituito dall'art. 4 della legge n. 158/1990), e cioè al 90% del tributo di ammontare più elevato in vigore.

Precisamente:

a) la voce n. 15 (licenza di appostamento fisso di caccia) prevede, come si è ricordato, una tassa di rilascio di L. 108.000, laddove secondo la tariffa regionale in vigore la licenza di appostamento «con tabelle» (voce n. 15, lett. b), tariffa di cui alla l.r. n. 25/1980 e succ. modif.) ammonta a L. 469.500;

b) la voce n. 16, *sub* 1 (concessione di costituzione di azienda faunistico-venatorie) prevede esclusivamente una tassa di rilascio e una tassa annuale di L. 4.650 per ogni ettaro o frazione di esso.

Viceversa la voce n. 18, *sub* 1 e *sub* 2, della vigente tariffa regionale prevede, oltre a una tassa per ettaro che è comunque assai superiore, per le aziende faunistiche private fuori dalla zona delle Alpi, a quella recata dalla nuova tariffa (L. 7.000 contro L. 4.650), altresì una tassa di rilascio in cifra fissa, pari a L. 469.500 per le aziende private fuori dalla zona delle alpi e a L. 118.000 per le aziende private nella zona delle Alpi (voce n. 16, *sub* 1 e *sub* 2, tariffa di cui alla l.r. n. 25/1980 e succ. modif.). Tale tassa fissa non è prevista dalla tariffa recata dal d.lgs. n. 230/1991, che dunque anche sotto questo profilo viola i limiti della delega e lede l'autonomia regionale;

c) la voce n. 18 (licenza per la pesca nelle acque interne) stabilisce per le licenze di tipo «C» e «D» (non previste — come si è detto — dalla legislazione regionale) importi (L. 19.000 e L. 16.500) assai inferiori al 90% dell'importo previsto secondo la vigente tariffa regionale sia per l'uno che per l'altro dei due tipi di licenza ivi previsti («A» e «B»: rispettivamente L. 57.000 e L. 29.000; voce n. 18 tariffa di cui alla l.r. n. 25/1980 e succ. modif.). Anche a tale proposito è violato il criterio della delega;

d) la voce n. 41 (concessione di servizi pubblici automobilistici) stabilisce importi della tassa molto inferiori al 90% di quelli recati dalla vigente tariffa regionale (voce n. 41 tariffa di cui alla l.r. n. 25/1982 e succ. modif.): precisamente L. 317.000 contro L. 396.000 per gli autoservizi con frequenza giornaliera (*sub* 1); L. 192.000 contro L. 239.500 per gli autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana (*sub* 2); L. 64.000 contro L. 80.500 per gli autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana (*sub* 3), L. 7.015 contro L. 9.000 per gli autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti (*sub* 5). Anche in questo caso è dunque palesemente violato il criterio della delega.

Risulta a questa difesa che il problema della non conformità degli importi di talune voci ai criteri della delega venne sollevato in sede di parere della conferenza Stato-regioni, cui il provvedimento fu sottoposto dal Governo; nel verbale della riunione in data 18 giugno 1991 si legge che «il Governo, su specifica relazione del Ministro delle finanze, assume l'impegno di garantire la permanenza delle tariffe più alte in quelle regioni in cui in tal caso già dispongono le rispettive leggi regionali, anche attraverso una adeguata valutazione delle eventuali leggi regionali che saranno approvate a titolo confermativo dopo l'entrata in vigore del menzionato decreto legislativo».

Il Governo era dunque consapevole del fatto che in alcuni casi non venivano fissati importi corrispondenti a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri della delega. Non si vede però come possa aver rilievo l'«impegno» del Governo a «garantire la permanenza delle tariffe più alte», una volta che la tariffa è stata determinata del decreto legislativo.

Una «conferma» dei maggiori importi in vigore ad opera di leggi regionali non è prevista dal nuovo art. 3 della legge n. 281/1970, il quale, al quinto comma, prevede solo la possibilità di disporre con legge regionale aumenti in misura non superiore al 20% degli importi determinati per il periodo precedente; ma è dubbio che ciò possa accadere prima del primo anno successivo a quello di entrata in vigore della nuova tariffa, la quale, a partire dal 1° gennaio 1992, sembra destinata a sostituire le tariffe recate dalle leggi regionali, e in vigore nel 1991.

Che il Governo possa predisporre a consentire il corso di eventuali leggi regionali le quali, correggendo l'errore del d.lgs. n. 230/1991, stabiliscano già per il 1992 importi superiori a quelli recati da detto decreto, e pari a quelli più elevati recati dalle vigenti tariffe regionali — come farebbe pensare l'accento del verbale citato ad una «adeguata valutazione delle eventuali leggi regionali che saranno approvate a titolo confermativo dopo l'entrata in vigore del menzionato decreto legislativo» — è una ipotesi che aprirebbe alla regione ricorrente una strada pratica per evitare il pregiudizio economico derivante dalla fissazione in misura inadeguata dell'importo del tributo. Ma non è ipotesi tale da fare venir meno la lesione dell'autonomia, se non altro perché l'eventuale legge regionale potrebbe rimanere esposta a censure di incostituzionalità, per contrasto col nuovo art. 3 della legge n. 281/1970, sollevate in via incidentale davanti a questa Corte; tanto meno tale ipotesi può far venire meno l'oggettiva e inconfutabile violazione dei criteri della delega, commessi col decreto legislativo impugnato.

P. Q. M.

La regione ricorrente chiede che l'ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale del d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, limitatamente:

a) alle parti — meglio specificate nei motivi del presente ricorso — in cui, nelle «note» alle diverse voci, si dettano norme concernenti non già il tributo e la sua applicazione, ma i presupposti, il contenuto, la validità temporale e gli effetti dell'attività e degli atti della regione o la destinazione del gettito dei tributi previsti;

b) alle voci n. 15 (licenza di appostamento fisso di caccia), in quanto omette di considerare la licenza di appostamento «con tabelle» o comunque fissa un importo del tributo inferiore al 90% dell'importo più elevato previsto dalla vigente tariffa regionale (voce n. 15 della tabella allegata alla l.r. 10 marzo 1990, n. 25, e succ. modif.); n. 16, sub 1 (concessione di costituzione di aziende faunistico-venatorie) in quanto non prevede la tassa fissa di rilascio, prevista dalla tariffa regionale in vigore, e prevede solo una tassa per ettaro in misura inferiore al 90% del corrispondente importo stabilito dalla tariffa regionale in vigore (voce n. 16 tariffa allegata alla l.r. 10 marzo 1980, n. 25, e succ. modif.); n. 18 (licenza per la pesca nelle acque interne), in quanto stabilisce la tipologia delle licenze, in relazione ai soggetti e ai mezzi impiegabili, oltre tutto in difformità da quanto previsto dalla legislazione regionale in vigore l.r. 26 maggio 1982, n. 25, e tabella allegata alla l.r. 10 marzo 1980, n. 25, e succ. modif., voce n. 18); n. 41 (concessione di servizi pubblici automobilistici), in quanto stabilisce, con riferimento agli autoservizi con frequenza giornaliera (sub 1), agli autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana (sub 2), agli autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana (sub 3) e agli autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti (sub 5), importi inferiori al 90% di quelli stabiliti dalla vigente tariffa regionale (voce n. 40 della tariffa allegata alla l.r. 10 marzo 1980, n. 25, e succ. modif.).

Roma, addì 29 agosto 1991

Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

91C1039

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirella (Etruria S.a.s.), via Cavour, 43/r - GENOVA, Libreria Balduino, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Febriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 315.000	- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 170.000	- semestrale	L. 95.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 56.000	- annuale	L. 600.000
- semestrale	L. 46.000	- semestrale	L. 330.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
- annuale	L. 175.000	- annuale	L. 800.000
- semestrale	L. 95.000	Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		- annuale	L. 530.000
- annuale	L. 56.000		
- semestrale	L. 40.000		

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazi	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazi	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082273 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082183



* 4 1 1 1 1 0 0 3 7 0 9 1 *

L. 1.200